





CLAUDIO GALATERIA

L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE D'AZIENDA



aracne



©

ISBN
979-12-5994-686-7

PRIMA EDIZIONE
ROMA DICEMBRE 2021

INDICE

- 7 Capitolo I
 Considerazioni generali

- 11 Capitolo II
 Le tipologie di plusvalenze nell'imposizione
 sul reddito

- 13 Capitolo III
 Quadro normativo e principi applicativi

- 15 Capitolo IV
 La plusvalenza da cessione d'azienda

- 21 Capitolo V
 Le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità

- 25 Capitolo VI
 Analisi critica della fattispecie
 6.1. Il grado di valenza presuntiva nell'imposizione sul reddito
 del valore accertato nell'imposta di registro, 25 – 6.2. “Valore”
 e “prezzo” quali elementi strutturali di forme di presupposto
 diverse e inconciliabili, 30.
- 35 Capitolo VII
 Osservazioni sulla posizione probatoria
 del contribuente
- 41 Capitolo VIII
 Considerazioni in merito all'atto di accertamento
 del reddito fondato su elementi valutativi
 di un'altra imposta
- 45 Capitolo IX
 L'inversione di tendenza della giurisprudenza
 della Corte di Cassazione sulla base dell'intervento
 normativo di cui all'art. 5, comma 3,
 del d.lgs. n. 147/2015
- 49 Capitolo X
 Considerazioni conclusive

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI

I plusvalori sono da sempre considerati nell'ambito delle scienze tributarie degli elementi di ricchezza reddituale, che si manifesta in fattispecie fra loro alquanto diversificate.

Il sistema di identificazione di un plusvalore, nella sostanza alquanto semplice ed evidente, si basa sulla individuazione di una manifestazione economica scaturente dalla differenza fra due valori: un valore iniziale e un valore finale.

È noto che, ove detta differenza evidenzi un risultato finale con il segno positivo, si manifesta un plusvalore, comunemente denominata dalle norme che disciplinano i tributi, plusvalenza⁽¹⁾.

(1) Definizione di Plusvalenza in Enciclopedia Treccani online: «Nel linguaggio economico, incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Ne sono esempio: le p. ottenute da un'impresa mediante il realizzo di beni posseduti, che concorrono a formare il reddito imponibile dell'anno in cui il bene è stato realizzato; le p. delle riserve auree della banca centrale in conseguenza di una svalutazione della moneta; la p. professionale di titoli, differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di valori azionari lucrata da operatori di borsa e assoggettabile a imposta. Nelle società per azioni, in oc-

Ne deriva, logicamente, che le norme tributarie devono necessariamente individuare con precisione dei criteri precisi per “misurare” i due valori di riferimento, onde poter determinare l'eventuale realizzazione di una plusvalenza.

Pertanto, dal punto di vista delle scienze giuridiche-tributarie, la manifestazione economica avente le caratteristiche della plusvalenza, indica tendenzialmente la manifestazione di una capacità contributiva e pertanto assoggettabile al prelievo tributario.

Sarà poi il legislatore a prevedere e “costruire” delle fattispecie di plusvalenza che abbiano tutti gli elementi di identificazione e determinazione della stessa, tali da poterla considerare elemento reddituale da assoggettare ad imposizione tributaria.

casione di fusioni o concentrazioni, possono accertarsi p., cioè differenze fra il valore reale di alcuni beni e quello per cui sono iscritti in bilancio. Per agevolare le fusioni possono essere stabilite agevolazioni fiscali nella tassazione delle p. così accertate. In diritto tributario, ai sensi del t.u. 917/1986, le p. patrimoniali dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli idonei a produrre ricavi, concorrono a formare il reddito d'impresa nei casi in cui: sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; sono iscritte in bilancio; i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La p. è data dalla differenza positiva tra valore riconoscibile, cioè valore che il contribuente e l'ufficio tributario munito della potestà di accertamento possono legittimamente attribuire a un qualunque bene del patrimonio d'impresa, e valore fiscalmente riconosciuto, risultante dalle scritture contabili e pari al costo non ammortizzato. Nelle prime due ipotesi il valore riconoscibile è costituito dal corrispettivo conseguito o dall'indennizzo percepito; nella terza ipotesi, per es., dalla rivalutazione del cespite; nella quarta ipotesi dal valore normale del bene destinato al consumo. Per quanto attiene alle modalità di tassazione nelle prime due ipotesi di